

# **STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "VOCI E PROGETTI"**

## **ART. 1 COSTITUZIONE SEDE E DURATA.**

E' costituita l'Associazione Culturale denominata "Voci e Progetti" con sede in Chianciano Terme presso la Biblioteca Comunale "Villa Simoneschi" in Via Dante n.37; essa è retta dal presente statuto e dalle leggi vigenti in materia

La sua durata è illimitata

## **ART. 2 SCOPO**

L'Associazione ha carattere volontario, non ha scopo di lucro, è libera e non ammette discriminazioni politiche, religiose, sociali o razziali.

Lo scopo principale è promuovere lo sviluppo culturale locale attraverso attività che portino ad una partecipazione la più estesa possibile coinvolgendo ed aggregando le diverse realtà.

L'Associazione potrà quindi promuovere manifestazioni culturali e artistiche di qualsiasi genere, effettuare studi, ricerche e documentazioni, pubblicazioni, organizzare concerti, dibattiti e ogni altra attività atta a sviluppare l'interesse verso la cultura e la partecipazione attiva alla propria formazione.

L'Associazione potrà partecipare come socio o collaboratore ad altri gruppi o Associazioni aventi scopi analoghi. L'Associazione dovrà tuttavia mantenere la più completa indipendenza nei confronti di esse.

Solo l'unanimità dei soci può modificare lo scopo previsto dal presente statuto.

## **ART. 3 SOCII**

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche che per la loro attività di lavoro e/o studio siano interessate all'attività dell'Associazione stessa.

L'Associazione può utilizzare le notizie che provengono dai soci solo per il perseguimento degli scopi sociali e renderle pubbliche soltanto previo assenso degli interessati.

I soci sono tenuti al pagamento di una quota annua il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio d'Amministrazione dell'Associazione.

La qualifica di socio da diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione ed alla vita associativa, nonché per tutti i soci di maggiore età ad esprimere il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- a partecipare alle elezioni degli organi direttivi, sempre per i soci maggiori di età;

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento del contributo associativo.

I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività.

Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio di Amministrazione e in ogni caso non potrà mai essere restituita.

Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

**ART. 4**  
**NUOVI SOCI**

Coloro che volessero essere ammessi quali Soci dovranno fare domanda scritta e versare la quota associativa

Il Consiglio di Amministrazione può rimettere la nuova adesione a votazione dell'Assemblea dei Soci.

**ART. 5**  
**PERDITA QUALIFICA SOCIO**

La qualifica di Socio può venir meno per i seguenti motivi:

1) Mancato pagamento della quota associativa entro il termine stabilito dal Consiglio d'Amministrazione.

2) Recesso: ogni Socio potrà recedere dalla qualifica in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta e non avrà diritto ad alcun rimborso.

3) Esclusione: per delibera di esclusione del Consiglio di Amministrazione per accertati motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto alle norme e obblighi dello Statuto o per gravi motivi che comportino indegnità

**ART. 6**  
**FONDO COMUNE**

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

1) Quote annuali d'iscrizione

2) Proventi per provvigioni di servizi vari a soci o a terzi,

3) Contributi volontari, lasciti, donazioni, liberalità.

L'Associazione può ricevere contributi e liberalità di ogni tipo da enti pubblici e privati e da singoli sostenitori.

Ciò costituisce il fondo comune dell'Associazione, che è indivisibile.

Costituiscono inoltre il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra.

È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

**ART. 7**  
**ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO**

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio di Amministrazione deve predisporre il bilancio da presentare all'Assemblea degli associati per l'approvazione, mettendolo a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla sua lettura, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea, depositandolo presso la sede dell'Associazione. Il bilancio, costituito nella forma di rendiconto economico – finanziario, deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro il 31 maggio successivo alla chiusura dell'esercizio.

**ART. 8**  
**SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE**

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto tra i non soci.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti, al fine di perseguire finalità di utilità generale, a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo di attività culturali e/o ricreative similari, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23/12/1996, n. 662.

**ART. 9**  
**ORGANI**

L'Associazione è retta dai seguenti Organi:

1) Assemblea dei Soci.

2) Consiglio di Amministrazione.

3) Presidente dell'Associazione.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

#### **ART. 10 ASSEMBLEA DEI SOCI**

L'organo sovrano dell'Associazione è rappresentato dall'Assemblea dei Soci alla quale partecipano tutti i Soci.

Viene convocata almeno due volte all'anno per approvazione del bilancio, per la nomina o la conferma delle cariche, per la presentazione di programmi futuri.

In qualsiasi momento l'assemblea dei soci può essere convocata dal Presidente o dal Consiglio di Amministrazione per altre necessità sociali.

#### **ART. 11 DIRITTO DI VOTO**

All'Assemblea dei Soci partecipano i Soci Ordinari e i Soci Sostenitori. Solo i Soci Ordinari hanno diritto di voto.

Ogni singolo socio ha diritto ad un solo voto senza ammissione di deleghe.

Il diritto di voto di ogni Socio Ordinario non è sottoposto a condizioni o limiti di tempo.

#### **ART. 12 DELIBERAZIONI DELL' ASSEMBLEA**

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Per modificare l'Atto Costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di tre quarti degli associati e la maggioranza dei presenti.

#### **ART. 13 PRESIDENTE**

Il Presidente dell'Associazione viene eletto dall'Assemblea dei Soci con votazione a scrutinio segreto. Viene eletto Presidente chi ha totalizzato la maggioranza assoluta dei voti tra tutti gli associati.

In seconda convocazione la votazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e viene eletto chi ha totalizzato la maggioranza assoluta dei voti.

In caso di parità si va al ballottaggio tra i più votati.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione e la firma sociale. In caso di assenza o impedimento viene sostituito dal Vicepresidente.

#### **ART. 14 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Consiglio di Amministrazione ha compiti organizzativi al fine di realizzare tutte le iniziative deliberate dall'Assemblea.

Le delibere del Consiglio d'Amministrazione vengono prese a maggioranza semplice

Viene eletto annualmente e i suoi componenti sono eletti tra i Soci.

Di esso fanno parte:

1) Presidente

2) Vicepresidente: è colui che sostituisce o rappresenta il Presidente in caso di assenza o impedimento; viene eletto dall'Assemblea a maggioranza semplice.

3) Segretario: svolge tutte le funzioni di segreteria dell'Associazione, in particolare tiene il protocollo, evade la corrispondenza, redige verbali, aggiorna l'archivio. Esso opera in stretto contatto con il Presidente. Il Segretario è eletto dall'Assemblea a maggioranza semplice ed è coadiuvato dal Vicesegretario.

4) Vicesegretario: oltre a sostituire il Segretario in caso di assenza o impedimento, collabora con lui in tutti i casi in cui è richiesto. Il Vicesegretario viene eletto dall'assemblea dei soci a maggioranza semplice.

5) Tesoriere: cura la parte economica, la parte contabile, redige i bilanci che saranno firmati unitamente al Presidente, custodisce i libri contabili e i valori finanziari di cui non può disporre se non previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Il Tesoriere viene eletto con le stesse modalità del Presidente di cui all'articolo 15.

6) Vicetesoriere: sostituisce il Tesoriere in caso di impedimento o assenza e collabora con esso nello svolgimento di tutte le funzioni. Il Vicetesoriere viene eletto dall'Assemblea dei Soci a maggioranza semplice su proposta del Tesoriere.

7) Addetto alle Pubbliche Relazioni: cura i rapporti con organismi esterni, i contatti con altre associazioni e rappresenta l'Associazione tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo richiede. Per lo svolgimento delle sue funzioni può avvalersi di collaboratori esterni. L'addetto alle Pubbliche Relazioni deve essere nominato dal Presidente

Tutte le cariche sono rigorosamente gratuite salvo eventuali rimborsi per spese documentate.

In caso di dimissioni di uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione l'Assemblea dei Soci provvederà ad una nuova elezione.

Il Consiglio di Amministrazione può convocare l'Assemblea dei Soci

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza semplice.

#### **ART. 15**

#### **DIMISSIONI DEI CONSIGLIERI**

In caso di dimissioni di uno o più consiglieri, l'Assemblea provvede alla sostituzione tramite nuove elezioni.

Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di due terzi l'intero consiglio è considerato decaduto e deve essere rinnovato.

#### **ART. 16**

#### **RINVIO**

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento agli articoli 36 e segg. del c.c. che regolamentano le associazioni non riconosciute e alle disposizioni di diritto comune.

**IL SEGRETARIO  
PRESIDENTE**

**IL**